

Sarebbe inoltre necessario chiarire in dettaglio quale sarebbe il meccanismo di ripristino del dazio per questi prodotti: si tratta di quello illustrato nell'articolo 14, dalla durata approssimativa di due mesi, oppure di un meccanismo automatico che ripristina i dazi una volta accertato che è stata superata la media dei tre ultimi anni?

(¹) GU L 160 del 29.6.1996, pag. 1.

Risposta data dal Sig. Marín in nome della Commissione

(6 gennaio 1998)

L'onorevole parlamentare ha interpretato in maniera corretta le modalità specifiche relative all'esame delle condizioni di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1256/96 che definisce lo schema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità per i prodotti agricoli e della pesca (¹) per quanto riguarda le conserve di tonno di cui all'allegato VI, originari dei paesi meno avanzati nonché dei paesi della comunità andina e dell'istmo centroamericano.

È possibile effettuare l'esame qualora, durante un anno specifico, le esportazioni di uno dei paesi beneficiari in questione superino la media delle esportazioni dei tre anni precedenti. Nel caso di un ricorso alla clausola di salvaguardia nel 1997, occorrerà fare riferimento al 1994, 1995 e 1996 (²), mentre nel 1998 sarà necessario considerare il 1995, il 1996 e il 1997. Di conseguenza, i quantitativi sono diversi per ciascun paese e la media varia in eccesso o in difetto ogni anno, in funzione del rendimento registrato negli anni precedenti. È opportuno precisare che l'importo, indicativo, non costituisce un limite quantitativo del tipo dei contingenti o dei massimali esistenti nel quadro dello schema precedente delle preferenze tariffarie generalizzate della Comunità.

(¹) GU L 160 del 29.6.1996.

(²) Le medie in tal modo stabilite (in t) sono le seguenti: Panama 25,30; Venezuela 30,37; Perù 64,63; Costa Rica 903,10; Ecuador 4 347,40; Colombia 7 210,90. Per gli altri paesi (Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador) non è stata registrata alcuna importazione.

(98/C 158/249)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3736/97
di Yves Verwaerde (PPE) alla Commissione**

(21 novembre 1997)

Oggetto: Aiuto alle vittime dei recenti avvenimenti in Congo

La Commissione ha previsto un sostegno finanziario per le vittime dei recenti avvenimenti in Congo?

In caso affermativo, può fornire un bilancio delle azioni già svolte e indicare la ripartizione finanziaria dei corrispondenti aiuti?

(98/C 158/250)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3738/97
di Yves Verwaerde (PPE) alla Commissione**

(21 novembre 1997)

Oggetto: Situazione in Congo

La Commissione può illustrare la sua posizione in merito ai recenti avvenimenti politici e militari in Congo?

**Risposta comune
data dal Sig. Pinheiro in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3736/97 e E-3738/97**

(16 dicembre 1997)

La posizione della Commissione riguardo ai recenti avvenimenti politici in Congo (Brazzaville) è quella esposta nella dichiarazione della presidenza del Consiglio, espressa in nome dell'Unione e pubblicata il 3 novembre 1997. La dichiarazione viene inviata direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato del Parlamento.